

Escalier APS

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione non riconosciuta, denominata: "Escalier APS". L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede legale in via Giuseppe Sacconi 19 Roma (RM). Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione Lazio e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
Organizzazione di eventi: mostre, workshop, concerti, cineforum, incontri culturali, spettacoli, festival.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, ivi comprese attività di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal D.M. 107/2021.

Rientrano tra tali attività commerciali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la produzione di opere audiovisive, cinematografiche e multimediali anche su commissione di

terzi, compresi enti privati e società di capitali;

- la gestione e organizzazione di bandi, concorsi e iniziative culturali con quote di partecipazione o iscrizione;

- la vendita, distribuzione o cessione a titolo oneroso di prodotti multimediali, contenuti audiovisivi e materiali connessi;

- l'erogazione di servizi culturali, artistici, formativi e organizzativi a fronte di corrispettivo.

L'individuazione concreta delle attività diverse e delle modalità di svolgimento è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne attesta la strumentalità e la secondarietà rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi della normativa vigente.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

"L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati **e/o di volontari non associati**, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017."

Art. 4 - Soci

Il numero degli soci e' illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 5 - Ammissione del socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'APS.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.6 - Qualità del socio

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del

comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento; o essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Quota associativa

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale sia per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.

Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E comunque facoltà degli iscritti all'Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:
decesso;

mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi: Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione; Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;

Il Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Organo di controllo (eventuale)

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale.

Art. 11 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da

realizzare; deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale Organo di controllo;

deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno, di cui una entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno tre decimi degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 13 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Ogni socio potrà essere portatore di 2 deleghe in rappresentanza dei soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, scelti fra gli associati.

Il consiglio direttivo si riunisce entro 15 giorno dalle elezioni

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso,

con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi e per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

• eleggere il Presidente e il Vicepresidente;

• assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

• nominare tra i soci, interni od esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

• Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

• predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il (eventuale) bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibera con maggioranze ordinarie;

• indire adunanze, convegni, ecc.;

• deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

• decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

• deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

• proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

• istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva, da convocare comunque non oltre 15 giorni dall'adozione del provvedimento.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 18 Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete:

la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

tenere ed aggiornare i libri contabili;

predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 19 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 20 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
libro degli associati;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo e per esso sono custoditi dal Segretario sotto la responsabilità diretta del Presidente.

Art. 21 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

quote associative e contributi degli associati;

erogazioni liberali di associati e terzi;

donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

rendite patrimoniali;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 117/2017.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e (eventuale) preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare distintamente evidenziate:

– le attività di interesse generale;

– le attività diverse, incluse eventuali attività di natura commerciale;

– l'attività di raccolta fondi

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori,

scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 24 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Art. 25

Viene, infine, prevista (art. 82 comma 5 del DLgs. 117/2017) l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti posti in essere o richiesti da enti del Terzo settore; l'articolo 82, comma 3 del Codice, infatti, dispone che "gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro". Il quinto comma della stessa disposizione disciplina l'esenzione dall'imposta di bollo (gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.)

